



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE ANCONA

SEZIONE PRIMA

DECRETO N. 77 /2025

CRITERI PER LA FISSAZIONE DEI RICORSI E PER LA TRATTAZIONE DEI FASCICOLI DI CAUSA.

Visto il Decreto del Presidente del TAR Marche del 17.11.2025 n. 62, con cui è stata disposta la ripartizione delle materie fra le due Sezioni per l'anno 2026;

Visto il Decreto del Presidente del TAR Marche del 27.11.2025 n. 69, con cui è stata disposta la composizione delle Sezioni del TAR Marche per l'anno 2026;

Vista la Delibera 18 gennaio 2013 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa (di seguito CPGA);

Visto l'art. 71 *bis* cod. proc. amm;

Ritenuto, di dover dare attuazione, per l'anno 2026, alle indicazioni contenute nella succitata Delibera del 18.1.2013 del CPGA, al fine di assicurare la funzionale programmazione delle attività e l'equilibrata ripartizione, per qualità e quantità, del carico di lavoro dei magistrati, nella prospettiva dell'accelerazione, ove possibile, dei tempi del processo e della sollecita fissazione del merito, oltre che della progressiva riduzione dell'arretrato;

DECRETA

1.La fissazione a udienza dei fascicoli di causa è regolata, di norma, in base al criterio cronologico.

2.Può derogarsi al suddetto criterio per ragioni di urgenza in conformità alle vigenti disposizioni, tenuto conto:

- delle priorità stabilite dalla legge, ai sensi dell'art. 119 e dell'art. 120 cpa;
- delle istanze di prelievo motivate, previa loro valutazione in comparazione con altre analoghe istanze e con riguardo alla risalenza temporale dei ricorsi cui afferiscono;
- di particolari esigenze di speditezza oggettivamente riconducibili alla materia da trattarsi ed agli interessi dedotti in giudizio ;
- di eventuali connessioni con altri ricorsi pendenti che consiglino, anche nella indicata prospettiva acceleratoria, la trattazione congiunta;
- della ricorrenza di una delle ipotesi previste dall'art. 12 della delibera del CPGA 18.1.2013, vale a dire:

a) quando il ricorso sia sintetico;

b) allorché, per la decisione della controversia, occorra risolvere una singola questione di diritto, anche a seguito di rinuncia a tutti gli altri motivi o eccezioni, e se le parti concordino sui fatti di causa;

c) se sia stata accolta l'istanza cautelare.

3. I ricorsi sono assegnati alle udienze secondo il calendario annualmente predisposto, previa verifica dei prescritti adempimenti, anche di natura informatica.

4. I ricorsi richiedenti la previa soluzione di questioni identiche o simili sono fissati, per quanto possibile, per gruppi omogenei in apposite udienze “tematiche”, previa verifica degli adempimenti anche di natura informatica.

5. I ricorsi soggetti a “riti speciali”, ai sensi degli artt. 112-117 cpa, sono fissati alla prima udienza di camera di consiglio utile, previa verifica dei prescritti adempimenti, anche di natura informatica.

6. Ai fini della fissazione dei giudizi proposti per l’esecuzione del giudicato delle sentenze ai sensi dell’art. 112, lettere a), c), d) cpa, la segreteria verifica previamente se sia intervenuto il deposito dell’attestato del passaggio in giudicato delle sentenze da ottemperare, rilasciato dall’organo competente, eventualmente richiedendolo alla parte ricorrente anche tramite “*comunicazione di cortesia*”, previa interlocuzione con il Presidente.

Per quanto concerne la fissazione dei ricorsi proposti per l’esecuzione delle sentenze del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 112, lettera b) cpa, la segreteria verifica previamente se risultino dichiarati nel fascicolo i seguenti dati:

- precisazione se siano decorsi i termini per l’appello e se la sentenza da ottemperare sia stata appellata o meno ;

- in caso di sentenza appellata, gli estremi del N.R.G. del ricorso eventualmente pendente in appello presso il Consiglio di Stato nonché la dichiarazione che non sia intervenuta in appello una ordinanza cautelare dispositiva della sospensione degli effetti della sentenza di cui si chiede l’esecuzione e/o altro provvedimento giurisdizionale, eventualmente chiedendo chiarimenti alla parte ricorrente anche tramite “*comunicazione di cortesia*”, previa interlocuzione con il Presidente.

Sebbene l’aggiornamento dei suddetti dati costituisca un preciso onere della parte ricorrente, la Segreteria provvede alla relativa verifica fino alla data dell’udienza fissata in camera di consiglio per la trattazione dell’affare.

7. I ricorsi contenenti domande cautelari sono fissati alla prima camera di consiglio utile, previa verifica dei prescritti adempimenti, anche di natura informatica.

La Segreteria, con cadenza periodica settimanale, espleta un ulteriore controllo in via precauzionale, al fine di accertare se siano rimasti non fissati eventuali ricorsi contenenti domande cautelari, con riferimento ai quali i prescritti adempimenti, anche di natura informatica, siano stati posti in essere successivamente al deposito del ricorso, a seguito di apposita richiesta mediante “*comunicazione di cortesia*”.

8. I ricorsi contenenti domande di misure cautelari monocratiche ai sensi dell’art. 56 cpa sono “esportati” immediatamente al Presidente, previo avviso.

In caso di riscontro di irregolarità, la Segreteria avverte il Presidente e provvede ad inviare immediatamente alla parte istante una “*comunicazione di cortesia*”, con invito a regolarizzare al più presto possibile e con avvertenza che, decorso il termine massimo di 2 (due) giorni lavorativi dal relativo invio, provvederà comunque ad “esportare” il ricorso al Presidente, indicando le irregolarità riscontrate.

9. Il presente Decreto è trasmesso, a cura della Segreteria, ai magistrati in servizio presso il Tar Marche, al Segretario Generale del Tar Marche ed alla Segreteria Giurisdizionale del Tar Marche.

10. Il presente Decreto viene affisso all’Albo del Tar Marche nonchè, in forma cartacea, anche in qualunque altro luogo in cui sia visibile agli avvocati e viene altresì pubblicato sul sito Internet della Giustizia Amministrativa.

IL PRESIDENTE
(Concetta Anastasi)